

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI 18 novembre 2022, n. 115

Attuazione Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.99 e ss.mm.ii.. Modifica del paragrafo 6, "Verifica del requisito della professionalità", delle Linee Guida per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - IAP, approvate con Determinazione del Dirigente Sezione Alimentazione 15 febbraio 2016, n. 49.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE

- **VISTI** gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- **VISTI** gli articoli 4 e 16 del D.Lgs.n. 165/01;
- **VISTO** l'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **VISTI** gli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla protezione dei dati, in merito ai Principi applicabili al trattamento degli stessi;
- **VISTA** la DRG n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38" e in particolare l'articolo 1 dove viene introdotta la figura dell'imprenditore agricolo professionale (di seguito IAP);
- **VISTO** l'articolo n. 2135 del Codice Civile;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- **VISTA** la Deliberazione n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta Regionale ha conferito, tra l'altro, l'incarico di Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali alla dott.ssa Rosella Anna Maria Giorgio;
- **VISTA** la DDS n. 69 del 23/06/2022 della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, con la quale è stato conferito l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "Raccordo tecnico-amministrativo S.T." alla dott.ssa Grazia Nardelli.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore dott.ssa Grazia Nardelli, riceve dalla stessa la seguente relazione:

Premesso che:

- La figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) è stata introdotta e disciplinata nell'art. 1 del D.lgs. 29 marzo 2004, n.99.
- Il citato art. 1 definisce i requisiti fondamentali che qualificano lo IAP; tra questi, vi è il possesso di conoscenze e competenze professionali come richiamate nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.
- Il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 101 "Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38." ha, tra l'altro, apportato modifiche al citato D. Lgs. 99/2004, attribuendo alle Regioni il compito di accertare il possesso dei requisiti di tempo di reddito e di professionalità necessari per l'ottenimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
- Con Determinazione della Sezione Alimentazione n. 49 del 15 febbraio 2016 sono state approvate modifiche ed integrazioni alla Determinazione Dirigente Settore Alimentazione n. 356/ALI del 30 agosto 2007 - criteri e disposizioni per il rilascio delle certificazioni sulle qualifiche imprenditoriali in agricoltura, e

contestualmente sono state approvate ed emanate le Linee Guida per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale – IAP.

Il paragrafo 6 delle citate Linee Guida disciplina le modalità di verifica del requisito della professionalità, così disponendo:

“Per il riconoscimento della qualifica di IAP è necessaria la verifica del possesso in capo al richiedente di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999, del Consiglio. La capacità professionale è presunta per la persona che:

a) *Abbia esercitato attività agricola per almeno 3 anni, documentati con possesso di partita IVA (in qualità di titolare di azienda agricola) o iscrizione all’INPS per la previdenza agricola (in qualità di coadiuvante di azienda agricola) oppure di lavoratore agricolo subordinato (o forestale per le aziende ad indirizzo forestale) di cui alla Legge 8 agosto 1972 n. 457 e successive modifiche e integrazioni);*

oppure:

b) *Sia in possesso di un titolo di studio in discipline agrarie o di una certificazione di partecipazione e superamento dell’esame finale di un corso di formazione professionale, appositamente istituito e riconosciuto dall’Amministrazione regionale.*

In mancanza delle condizioni sopra indicate, il requisito della capacità professionale può essere accertato dal Servizio Provinciale competente attraverso una commissione nominata dal dirigente.

Il possesso del requisito della capacità professionale, qualora non rientri nelle ipotesi sopra descritte, potrà essere conseguito esercitando per due anni attività agricola come titolare o coadiuvante familiare, socio, amministratore di società agricola, ottenendo il riconoscimento della qualifica (rilascio certificazione provvisoria), a condizione che il richiedente abbia frequentato almeno un corso di formazione in materie agrarie, finalizzato al conseguimento della professionalità. Tale frequenza deve essere dimostrata con il possesso della relativa attestazione.”

- La citata Determinazione, con la quale le Linee Guida sono state emanate, ha espressamente stabilito che i criteri e le disposizioni approvate possono essere modificate o integrate con provvedimento dirigenziale.
- La disciplina dei requisiti e della procedura per accertare la capacità professionale è definita dalle Regioni e non risulta essere uniforme da Regione e Regione.
- Nell’ottica di semplificazione del procedimento e al fine di riconoscere e valorizzare l’esperienza maturata operando in concreto nelle attività di carattere agricolo, appare opportuno sostituire il paragrafo 6 delle Linee Guida per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale – IAP, approvate con Determinazione del Dirigente della Sezione Alimentazione n. 49/2016, con una nuova disposizione, che renda più snella la procedura di ottenimento della qualifica, e allinei il tempo di attesa tra l’ottenimento della certificazione di IAP “provvisorio” con l’arco temporale indicato come esperienza professionale minima, necessaria e sufficiente per ottenere il riconoscimento definitivo.
- Sono stati consultati i Dirigenti dei Servizi Territoriali dell’Agricoltura, i quali hanno espresso parere positivo alla modifica proposta.

Alla luce di tutto quanto sopra e sentiti i Dirigenti dei Servizi Territoriali dell’Agricoltura, si propone, pertanto, alla Dirigente di Sezione:

1. di sostituire il paragrafo 6 delle Linee Guida per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale – IAP, approvate con Determinazione del Dirigente della Sezione Alimentazione n. 49/2016, con la seguente nuova disposizione:

Paragrafo 6 – verifica del requisito della professionalità

“Per il riconoscimento della qualifica di IAP è necessaria la verifica d’ufficio del possesso in capo al richiedente di conoscenze e competenze professionali.

La capacità professionale è accertata per la persona che:

a) abbia esercitato per almeno due anni attività agricola come titolare, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;

oppure:

b) Sia in possesso di uno dei seguenti titoli:

- qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);*
- diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale;*
- laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali, veterinarie e naturalistiche;*
- corso di formazione professionale, della durata minima di 140 ore, organizzato da enti accreditati da Regioni/Province autonome e con rilascio di apposita attestazione, riconducibile all’Atlante Nazionale del lavoro e delle Qualificazioni - Settore 01. Agricoltura, silvicoltura e pesca e ad uno dei processi in esso rientranti: PROCESSO: Coltivazioni agricole, florovivaistiche, forestali e costruzione/manutenzione di parchi e giardini, PROCESSO: Attività connesse all’agricoltura: agriturismi e impianti agroenergie, PROCESSO: Allevamento di animali per uso sportivo e per la produzione di carne e di altri prodotti alimentari e non alimentari. Allevamento di insetti per la produzione di prodotti alimentari, PROCESSO: Acquacoltura e pesca.*

Il possesso del requisito della capacità professionale, qualora non si rientri nelle ipotesi sopra descritte, potrà essere conseguito esercitando per due anni attività agricola come titolare, coadiuvante familiare o lavoratore agricolo ottenendo il riconoscimento della qualifica in forma provvisoria sotto condizione”.

2. di confermare, per tutto quanto non espressamente citato, la disciplina e i procedimenti attualmente vigenti secondo le Linee Guida per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale – IAP;
3. di disporre che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo;
4. di stabilire che la nuova disciplina riguardante la verifica del requisito della professionalità sia applicabile anche ai procedimenti pendenti di richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP;
5. di pubblicare il presente atto sul B.U.R.P.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

SEZIONE ADEMPIMENTI
CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.118/2011e successive modificazioni ed integrazioni

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore P.O. "Raccordo
Tecnico-amministrativo S.T."

Dott.ssa Grazia Nardelli

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ritenuto di dover provvedere in merito

D E T E R M I N A

Di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intenda per integralmente riportato e:

1. di sostituire il paragrafo 6 delle Linee Guida per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale – IAP, approvate con Determinazione del Dirigente della Sezione Alimentazione n. 49/2016, con la seguente nuova disposizione:

Paragrafo 6 – verifica del requisito della professionalità

“Per il riconoscimento della qualifica di IAP è necessaria la verifica d’ufficio del possesso in capo al richiedente di conoscenze e competenze professionali.

La capacità professionale è accertata per la persona che:

c) abbia esercitato per almeno due anni attività agricola come titolare, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;

oppure:

d) Sia in possesso di uno dei seguenti titoli:

- qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);*
- diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale;*
- laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali, veterinarie e naturalistiche;*
- corso di formazione professionale, della durata minima di 140 ore, organizzato da enti accreditati da Regioni/Province autonome e con rilascio di apposita attestazione, riconducibile all’Atlante Nazionale del lavoro e delle Qualificazioni - Settore 01. Agricoltura, silvicoltura e pesca e ad uno dei processi in esso rientranti: PROCESSO: Coltivazioni agricole, florovivaistiche, forestali e costruzione/manutenzione di parchi e giardini, PROCESSO: Attività connesse all’agricoltura: agriturismi e impianti agroenergie, PROCESSO: Allevamento di animali per uso sportivo e per la produzione di carne e di altri prodotti alimentari e non alimentari. Allevamento di insetti per la produzione di prodotti alimentari, PROCESSO: Acquacoltura e pesca.*

Il possesso del requisito della capacità professionale, qualora non si rientri nelle ipotesi sopra descritte, potrà essere conseguito esercitando per due anni attività agricola come titolare, coadiuvante familiare o lavoratore agricolo ottenendo il riconoscimento della qualifica in forma provvisoria sotto condizione”.

2. di confermare, per tutto quanto non espressamente citato, la disciplina e i procedimenti attualmente vigenti secondo le Linee Guida per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale – IAP;
3. di disporre che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo;
4. di stabilire che la nuova disciplina riguardante la verifica del requisito della professionalità sia applicabile anche ai procedimenti pendenti di richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP;
5. di pubblicare il presente atto sul B.U.R.P.

Il presente atto, composto di n.7 facciate firmate digitalmente:

- è immediatamente esecutivo;
- è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.443 del 31/07/2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020;
- sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it;
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali;
- sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
- sarà inviato telematicamente dal responsabile del procedimento al Segretariato della Giunta Regionale e all'Assessorato Regionale all'Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste. (email: assessore.agricoltura@regione.puglia.it).

La Dirigente della Sezione
Coordinamento dei Servizi Territoriali
Dott.ssa Rosella Anna Maria Giorgio